

COMUNE DI GUARDIAGRELE

(Provincia di Chieti)

N. Rep. 25/2008

Oggetto: Contratto d'appalto del servizio socio educativo del nido d'infanzia – Importo contrattuale € 604.629,00.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno 24 del mese di novembre, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.ssa Raffaella De Thomasis, Segretario Generale del Comune di Guardiagrele, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) la dott.ssa Annamaria De Lucia, nata a Guardiagrele il 12.10.1972, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Guardiagrele (CH), C.F. n. 00239980691, che rappresenta nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore I, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Belli Roberto, nato Roccamontepiano il 18.11.1963, C.F. BLLRRT63S18H424G e residente in Roccamontepiano (CH), Via Roma n. 107, amministratore unico della cooperativa sociale "La Fonte" a r.l. con sede in Via Roma S.N., Roccamontepiano (CH), partita I.V.A. 01854510698, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certa, rinunciano, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con determinazione n. 811 del 06.06.2008 è stata indetta una procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'appalto del servizio socio-educativo del nido d'infanzia comunale "La Casa dei bambini e delle bambine" e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara;

- che con successiva determinazione n. 850 del 12.06.2008, a causa di un errore nella determinazione dell'importo a base di gara, sono stati modificati e riapprovati gli atti di gara (bando, disciplinare e capitolato e relativi allegati);

-che, in seguito all'espletamento della procedura di gara, si provvedeva con determinazione n. 1197 del 21.08.2008 ad approvare i verbali di gara del 07 e del 09 luglio 2008 e ad aggiudicare definitivamente il servizio alla cooperativa sociale La Fonte a r.l. di Roccamontepiano ;

- che sono stati effettuati i controlli su quanto dichiarato dalla cooperativa La Fonte in sede di gara ed, in particolare, si prende atto che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 e 10-quater della L. n. 575/65 visto il riscontro della Prefettura di Chieti in data 03.10.2008 alla richiesta di informazioni avanzata dal Comune ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto del contratto. Il presente contratto ha per oggetto la gestione del servizio socio educativo nel nido d'infanzia comunale, denominato “La Casa dei bambini e delle bambine” e sito in Via Occidentale. Il servizio comprende un insieme di attività rivolte al lavoro di custodia, cura ed educazione dei bambini, di rapporto con le famiglie, di riordino e manutenzione ordinaria dell'ambiente, di routine, di pulizia dei locali e delle attrezzature.

ART. 2 – Durata del contratto.

1) La durata del contratto è di cinque anni educativi e precisamente dall'inizio effettivo del servizio al 31.07.2013; a tale data il contratto scadrà di diritto.

2) Al termine dell'appalto, l'appaltatore dovrà liberare i locali entro 10 giorni dalla scadenza del contratto e non avrà diritto a nessuno indennizzo per eventuali miglioramenti apportati agli immobili o all'arredo anche se preventivamente autorizzati, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del capitolato speciale d'appalto.

ART. 3 – Ambiti esclusi dall'appalto. Il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale, la gestione del servizio di refezione scolastica e l'attività di segreteria.

ART. 4 – Carattere del servizio. Il servizio oggetto del presente contratto ha carattere di interesse pubblico e, per nessuna ragione, esso potrà essere sospeso o abbandonato, con il tassativo impegno per l'appaltatore a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della legge 146/90. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla ditta appaltatrice, il Comune potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultima.

ART. 5 - Modalità di svolgimento del servizio. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio socio educativo nel nido d'infanzia con la massima diligenza, seguendo gli indirizzi e le direttive dell'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia e del capitolato speciale d'appalto che le parti dichiarano di conoscere e di accettare senza riserva alcuna. Il capitolato speciale, parte integrante del presente contratto, viene sottoscritto in ciascuna pagina (compresi gli allegati) e depositato presso l'ufficio contratti.

ART. 6- Corrispettivo.

- 1) Il Comune corrisponde all'appaltatore un compenso annuo presunto di € 120.925,80 (eurocentoventimilanovecentoventicinque/80) in 11 rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura. Tale corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel capitolato speciale.
- 2) Il corrispettivo dovuto è liquidato entro trenta giorni dalla presentazione della fatture mensili; dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.
- 3) Unitamente alle fatture dei mesi di **gennaio** e di **luglio** l'appaltatore è tenuto a presentare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS –INAIL) e si seguirà la procedura descritta dal successivo art. 10, comma 2.
- 4) Qualora, nel corso di ciascun anno educativo, si verificasse una diminuzione del numero dei bambini iscritti e/o frequentanti, il Comune decurterà dal compenso mensile come sopra determinato l'importo di € 274,83 mensili a bambino, senza che l'appaltatore possa nulla opporre in merito. Qualora, invece, nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa regionale di

riferimento, il numero dei bambini iscritti e/o frequentanti dovesse superare le 40 unità, il corrispettivo mensile verrà aumentato dell'importo € 274,83 mensili a bambino. A tal fine si considera frequentante il bambino iscritto presente almeno sei giorni nel mese di riferimento.

5) I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento al Tesoriere comunale Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, succursale di Guardiagrele, che a sua volta eseguirà il mandato a richiesta e nelle forme volute dal creditore. Il sig. Belli Roberto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare va tempestivamente comunicata al Comune; in caso contrario, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6) Il prezzo dell'appalto è imm modificabile nei primi due anni di durata del contratto. A decorrere dalla terza annualità (settembre 2010) il contratto sarà soggetto a revisione annuale del prezzo alle condizioni e secondo le modalità descritte dall'art. 17, comma 5, del capitolato speciale.

ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore.

Oltre all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal capitolato speciale, l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare annualmente le seguenti iniziative: 1) presentare al Comune entro il mese di ottobre un progetto educativo che dia attuazione a quello presentato in sede di gara; 2) applicare il sistema interno di verifica della qualità del servizio offerto e porre in essere quanto previsto dall'13 del capitolato speciale destinando a siffatte attività la somma annuale di € 500,00; 3) fornire l'elenco nominativo del gruppo stabile degli educatori per sostituzioni e supplenze; 4) presentare il piano relativo alla formazione/aggiornamento professionale del personale; 5) porre in essere le proposte migliorative del servizio indicate nell'offerta tecnica, ossia: a) il prolungamento del normale orario di apertura se richiesto da un numero sufficiente di famiglie e a carico delle stesse; b) l'organizzazione e la realizzazione nel periodo primaverile dei progetti di danza e di musica per la sezione dei divezzi (eventualmente anche per i semidivezzi) con saggi conclusivi in estate della durata di n. 40 ore ciascuno, tenuti entrambi da personale qualificato; c) la presenza di un'ulteriore

educatrice/coordinatrice per n. 6 ore giornaliere; d) la presenza saltuaria di un altro operatore tecnico con funzioni di pulizia.

ART. 8 - Locali e attrezzature.

1) Il Comune mette a disposizione dell'appaltatore i locali, sede del nido d'infanzia "La casa dei bambini e delle bambine", le attrezzature e gli arredi risultanti dall'allegato 2 del capitolato speciale. L'appaltatore si impegna a mantenere nei locali del nido d'infanzia l'ordine ed il decoro imposti dalle caratteristiche dell'edificio e dalla natura del servizio a cui esso è adibito. Le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale saranno utilizzati con la massima diligenza e verranno restituiti al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura.

2) Sono a carico dell'appaltatore gli acquisti di materiale di consumo e delle attrezzature di gioco indicati a titolo esemplificativo all'art. 14 del capitolato speciale.

3) Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle attrezzature, degli arredi trovano applicazione gli artt. 14 e 16 del capitolato speciale. Qualora l'appaltatore apporti migliorie all'immobile debitamente autorizzate dal Comune, oppure rinnovi o arricchisca i beni descritti nell'allegato 2 del capitolato speciale, le opere di miglioramento o di rinnovo diverranno di proprietà comunale riconoscendo all'appaltatore una somma corrispondente al loro valore industriale, ossia al costo di ricostruzione a nuovo, al netto dei deperimenti (in relazione alla vita media economico - tecnica), fatti salvi gli eventuali ripristini.

ART. 9 – Risorse umane necessarie

1) Per la gestione del servizio l'appaltatore si avvale di personale professionalmente idoneo ed in numero adeguato a garantire il rispetto dei parametri personale educativo-bambino stabiliti dalla normativa vigente. Il personale minimo necessario è rappresentato da n. 5 educatori per complessive 40 ore settimanali ciascuno (o anche 10 educatori part-time per un numero di ore equivalenti) tra cui un coordinatore pedagogico; n.1 operatore tecnico con funzioni di aiuto cuoco per almeno 15 ore settimanali (almeno n. 3 ore al giorno); n.1 operatore tecnico con funzioni di pulizia e riordino della struttura, delle attrezzature e della biancheria per complessive n. 25 ore settimanali (n. 5 ore al giorno); n.1 pediatra che assicuri lo svolgimento delle attività previste

dall'art.18 del Regolamento comunale. Nella sezione lattanti l'appaltatore assicura la presenza di una unità di personale che svolga orario continuato dalla mattina al pomeriggio in considerazione del fatto che i bambini piccolissimi hanno bisogno di una persona di riferimento.

2) L'appaltatore potrà utilizzare personale volontario e/o tirocinante nel rispetto dell'art. 6, comma 7, del capitolato speciale.

3) L'appaltatore, ai sensi degli artt. 6 e 9 del capitolato speciale, sostituisce il personale educativo comunale assente dal servizio per qualsiasi causa con personale di pari professionalità ed ha diritto ad un compenso aggiuntivo al corrispettivo mensile dovuto solo se le sostituzioni richieste superino i 30 giorni, anche non continuativi, per anno educativo e dietro presentazione di idonea documentazione contabile. L'operatore tecnico con funzioni di aiuto cuoco sostituisce il personale di cucina dipendente del Comune in ogni caso di assenza o di impedimento; per dette sostituzioni l'appaltatore non avrà diritto ad un compenso aggiuntivo al corrispettivo mensile.

4) L'appaltatore, ai fini della continuità educativa, garantisce, sempreché non intervengano fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità dello stesso personale per l'intero ciclo educativo (0/3anni).

ART. 10 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1) Si intendono integralmente richiamate e ritrascritte le clausole particolari, contenute all'art. 7 del capitolato speciale, relative all'obbligo dell'appaltatore di osservare ed applicare ai propri dipendenti tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro di categoria. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci al Responsabile del servizio scuola del comune.

2) In particolare, la regolarità contributiva va conservata per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale ed il Comune la accerterà, annualmente, nel mese di gennaio in fase di verifica di conformità dell'esecuzione e nel mese di luglio, in fase di verifica di esecuzione finale. L'appaltatore pertanto è tenuto a presentare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL) unitamente alle fatture mensili dei mesi indicati. Nel caso in cui l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi contributivi in base al DURC presentato o

richiesto dal Comune, il servizio scuola, previa contestazione dell'inadempienza all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in corso, quale accantonamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contributivi. Il pagamento delle somme accantonate, sulle quali non maturerà alcun interesse, non sarà effettuato fino a quando non risulti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Infine, in caso di mancata regolarizzazione della posizione contributiva, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

3) Le parti contraenti si obbligano altresì, ognuna per quanto di competenza, ad applicare le norme di cui al D.Lgs 81/2008 relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare l'appaltatore, in quanto Datore di lavoro e Titolare di attività, si impegna ad attuare gli interventi elencati a titolo esemplificativo dall'art. 7, comma 5, del capitolato speciale.

4) Il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 già in fase di predisposizione degli atti di gara, ha elaborato il documento di valutazione del rischio da interferenze, (allegato n. 3 del capitolato speciale) che viene sottoscritto dalle parti e depositato presso l'ufficio contratti.

ART. 11 – Penalità.

1) L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio affidato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle norme del capitolato speciale e alle istruzioni che vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune. In caso di singole inadempienze contrattuali, elencate a titolo meramente esemplificativo dall'art. 21, comma 4 del capitolato speciale, si applicherà una penale variabile da un minimo di € 100,00 (diconsieurocento/00) ad un massimo di € 1.500,00 (diconsieumillecinquecento/00) in relazione alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

1) Qualora l'appaltatore non attui nei modi e nei tempi stabiliti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara le proposte migliorative del servizio saranno applicate le seguenti penali: a) € 720,00 (diconsisettecentoventi/00) mensili per la mancata presenza di un'ulteriore coordinatrice/educatrice per n. 6 ore giornaliere con un contratto di collaborazione (prezzo annuo stimato dall'appaltatore € 8.000,00); b) € 800,00 (diconsioctocento/00) complessivi e quindi €

400,00 ciascuno per la mancata organizzazione e realizzazione nel periodo primaverile (marzo-giugno) dei progetti di danza e di musica per la sezione dei divezzi con saggi conclusivi in estate, della durata di n. 40 ore ciascuno, tenuti entrambi da personale qualificato (il prezzo è stato determinato in maniera forfetaria poiché a costo zero per l'appaltatore in quanto realizzato da personale volontario).

2) La procedura per l'applicazione delle penali è descritta dall'art. 21 del capitolato speciale al quale si rinvia.

ART. 12 – Risoluzione del contratto.

1) Le cause di risoluzione del contratto sono indicate all'art. 22 del capitolato speciale. In dette ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

2) E' causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del capitolato speciale il perdurare degli inadempimenti di cui al precedente art. 11, comma 2, dopo l'applicazione della prima penale.

ART. 13 – Cauzione definitiva.

1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'appaltatore ha versato la cauzione definitiva per tutta la durata del contratto dell'importo di € 30.231,45 pari al 5% dell'importo netto del contratto, come risulta da Polizza fideiussoria n. 69/02/549836068-02 rilasciata da Carige Assicurazioni, agenzia Assimaia S.p.A. 00566, in data 17.11.2008. E' fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione.

2) Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa verifica dello stato degli immobili e delle attrezzature e accertamento dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte di essa.

ART. 14 – Responsabilità.

L'appaltatore si assume, ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale, la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. A tal fine, ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti n. **560950932-09**, contratta con Carige Assicurazioni, agenzia 515, Di Giovanni & Belli, in data 18.11.2008 e con scadenza il 18.11.2013, con i seguenti limiti di massimali: RCT € 3.000.000,00 per sinistro/per persona/per danni a cose; RCO € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

ART. 15 – Subappalto e cessione del contratto.

1) E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente contratto.

2) E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto.

3) Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvi i maggiori danni accertati.

4) E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

ART. 16 – Rinvio. Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto ed alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

ART. 17 – Trattamento dei dati dell'appaltatore. I dati personali dell'appaltatore saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del presente atto con l'utilizzo di procedure

anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Annamaria De Lucia, incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell'ufficio scuola, la dott.ssa Angela Palmerio e il sig. Bonanni Giovanni, la dipendente dell'ufficio contratti sig.ra De Lucia Casilda, i dipendenti dell'ufficio ragioneria sig. Scioli Paolo e sig.ra Anna Relmi.

ART. 18. Trattamento dei dati degli utenti del nido d'infanzia.

1) L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del nido d'infanzia. Il trattamento verrà effettuato presso i locali del nido di via Occidentale. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/193 e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alle norme prima richiamate.

2) Il Responsabile esterno si impegna affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento vengano restituite al Titolare.

3) Il Responsabile esterno si impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione del Titolare del Trattamento.

4) Il Responsabile esterno si impegna a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 19 - Controversie. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti.

ART. 20 – Domicilio. L'appaltatore per tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio in questa residenza municipale.

ART. 21 – Spese. Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'appaltatore.

ART. 22 – Registrazione. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le quantità economiche di cui al presente atto ammontano a € 604.629,00 e pertanto si chiede la registrazione a tassa fissa, così come stabilito dal D.P.R. 131/86.

Il presente atto, dattiloscritto su quindici facciate , viene letto agli intervenuti i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono.

Firm.to Il Responsabile Settore I

Firm.to L'amministratore unico della cooperativa sociale "La Fonte"

Firm.to Il Segretario Generale del Comune di Guardagrele

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	14
ART.2 – DURATA DELL'APPALTO.....	14
ART.3 - AMBITI ESCLUSI DALL' APPALTO.....	14
ART.4 - IMPORTO A BASE D'ASTA.....	14
ART.5 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	14
ART.6 - RISORSE UMANE NECESSARIE.....	15
ART.7 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.....	16
ART. 8 - CONDOTTA DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO.....	17
ART. 9 – COORDINAMENTO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE COMUNALE.....	18
ART.10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	18
ART.11 - CARATTERE DEL SERVIZIO.....	19
ART.12 - ATTIVITÀ E PROGETTUALITÀ.....	20
ART.13 - QUALITÀ DEL SERVIZIO.....	20
ART.14 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	20
ART.15 – TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI UTENTI DEL NIDO D'INFANZIA.....	21
ART.16 - ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	21
ART.17 – CORRISPETTIVO E REVISIONE.....	21
ART.18 – VERIFICHE.....	22
ART.19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	22
ART.20 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	22
ART.21 - PENALITÀ.....	23
ART.22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART.23 – RECESSO UNILATERALE.....	24
ART.24 – ESECUZIONE IN DANNO.....	24
ART.25 - RESPONSABILITÀ E DANNI.....	25

ART.26 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART.27 - TRATTAMENTO DEI DATI DELL'APPALTATORE.....	25
ART.28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.	25
ART.29 – DISPOSIZIONI FINALI.	25

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

1. Il Comune di Guardiagrele indice una procedura aperta per l'appalto del servizio socio educativo del nido d'infanzia "La Casa dei bambini e delle bambine", di proprietà comunale, sito in Via Occidentale e risultante dall'allegata planimetria (Allegato 1); il nido è adiacente alla scuola d'infanzia con cui divide il giardino interno. Viene fornito (Allegato 2) l'elenco delle attrezzature e degli arredi come esistenti alla data del 30.04.2008.
2. Il nido d'infanzia attualmente è abilitato ad ospitare n.40 utenti di età compresa tra i tre mesi e i tre anni suddivisi in tre gruppi-sezione: lattanti, semidivezzi e divezzi. Il periodo e l'orario di apertura del nido, ai sensi dall'art.6 del regolamento comunale del nido d'infanzia, sono rispettivamente di undici mesi l'anno decorrenti dal 1 settembre al 31 luglio, in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
3. Il servizio comprende un insieme di attività rivolte al lavoro di custodia, cura ed educazione dei bambini, di rapporto con le famiglie, di riordino e manutenzione ordinaria dell'ambiente, di pulizia dei locali e delle attrezzature.
4. Il servizio socio-educativo dovrà essere effettuato con le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

Art.2 – Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è fissata in anni 5 (cinque) educativi e specificatamente dal 1 settembre 2008 fino al 31 luglio 2013. A tale data il contratto scadrà di diritto; l'appaltatore dovrà liberare i locali entro 10 giorni e non avrà diritto a nessun indennizzo per eventuali miglioramenti apportati all'immobile o agli arredi anche se preventivamente autorizzati, salvo quanto previsto dall'art.16,comma 3.

Art.3 - Ambiti esclusi dall'appalto.

1. Il Comune si riserva:
 - a) **la gestione del servizio di refezione scolastica**, al quale provvede mediante la predisposizione di tabelle dietetiche, l'acquisto dei beni e la preparazione dei pasti mediante proprio personale inserito nella stessa struttura di Via Occidentale, coadiuvato da n.1 operatore dell'appaltatore, come meglio detto in prosieguo;
 - b) **l'attività di segreteria** quale: la ricezione delle domande di ammissione al servizio, l'istruttoria delle stesse e la formazione della graduatoria, la ricezione delle richieste di sospensione o di rinuncia del servizio etc. nel rispetto del vigente regolamento comunale del nido d'infanzia;
2. Per il servizio di refezione erogato nei confronti del personale educativo dipendente dall'appaltatore, lo stesso è tenuto a rimborsare al Comune il costo del pasto nell'importo pari a quello corrisposto agli utenti del servizio mensa della scuola primaria.

Art.4 - Importo a base d'asta.

L'importo a base d'asta è fissato in presunte € 671810,00, oltre I.V.A. di legge se dovuta, per l'intero periodo quinquennale e quindi in € 134.36200 su base annua, corrispondenti a € 305,37 mensili a bambino frequentante il nido.

Art.5 – Procedura e criterio di aggiudicazione.

All'aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, valutata in base agli elementi indicati nel disciplinare di gara.

Art.6 - Risorse umane necessarie.

1. Ogni attività inerente la gestione del servizio dovrà essere svolta da personale dipendente dall'appaltatore professionalmente idoneo ed in numero adeguato a garantire il rispetto dei parametri personale educativo-bambino stabilito dalla normativa regionale vigente.
2. Considerato che il numero degli iscritti per l'anno educativo 2008/2009 risulta pari a n.40 unità, e che il Comune dispone nella struttura di n. 2 educatori (di cui uno a tempo pieno ed un altro a tempo parziale) e di n. 1 operatore tecnico con funzioni di cuoco, si indica di seguito il fabbisogno di personale minimo necessario all'espletamento del servizio:
 - n. 5 educatori per complessive 40 ore settimanali ciascuno (o anche 10 educatori part-time per il numero di ore equivalenti) tra cui un coordinatore pedagogico;
 - n.1 operatore tecnico con funzioni di aiuto cuoca per almeno complessive n. 15 ore settimanali (almeno n. 3 ore al giorno) ;
 - n.1 operatore tecnico con funzioni di pulizia e riordino della struttura, delle attrezzature e della biancheria per complessive n. 25 ore settimanali (n. 5 ore al giorno);
 - n.1 pediatra che assicuri lo svolgimento delle attività previste dall'art.18 del Regolamento comunale.
3. Il personale educativo immesso nella struttura dovrà essere in possesso dei requisiti professionali così come definiti dalla L.R.76/2000 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26.06.2001 n.565, così come modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1073 del 05.11.2007 e di un'esperienza di almeno due anni in riferimento ad una quota del 100% del numero di educatori impiegati presso nidi d'infanzia.
4. L'operatore tecnico con funzioni di aiuto cuoca dovrà essere in possesso dell'attestato di formazione voluto dall'art. 210 della L.R. n. 6 dell'08.02.2005 e relative modifiche ed integrazioni (L.R. n.33 del 09.11.2005/05) o titolo equipollente, nonché frequenza del corso HACCP. L'operatore tecnico con funzioni di aiuto cuoca coadiuva il personale di cucina dipendente del Comune per almeno tre ore giornaliere e sostituisce lo stesso in ogni caso di assenza o impedimento; per dette sostituzioni l'appaltatore non avrà diritto ad un compenso aggiuntivo al canone d'appalto stabilito in sede di gara.
5. Nella sezione lattanti, l'appaltatore assicura la presenza di un'unità di personale che svolga orario continuato dalla mattina al pomeriggio in considerazione della circostanza che i bambini piccolissimi hanno bisogno di una persona di riferimento.
6. L'appaltatore, ai fini della continuità educativa, si impegna, in via prioritaria e salvo dimostrata inidoneità o altra impossibilità legale, ad assumere i lavoratori impiegati nel servizio dal precedente appaltatore attivando le necessarie procedure amministrative.
7. Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopraccitati, anche sulla base di eventuali convenzioni appositamente stipulate ai sensi della vigente normativa al fine di realizzare progetti in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. L'appaltatore, in tal caso, si impegna a trasmettere trimestralmente al Servizio Sociale del Comune l'elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego e dai certificati di idoneità.
8. L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio e successivamente entro il 15 settembre di ciascun anno educativo o, contemporaneamente in caso di sostituzioni, consegna al Servizio Sociale del Comune un elenco nominativo del personale impiegato indicando per ciascuna unità: a) le

mansioni svolte; b) gli orari e i turni settimanali; c) il tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. L'appaltatore presenta inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante da cui risulti, per ogni addetto, il possesso del titolo di studio e delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata, nonché l'immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione; in alternativa può essere prodotta per ciascun dipendente la documentazione o la certificazione idonea a provare i titoli e gli stati di cui sopra. L'appaltatore nomina all'interno del proprio personale educativo un responsabile al quale il Servizio Sociale farà costante riferimento.

9. L'appaltatore, ai fini della continuità educativa, garantisce, sempreché non intervengano fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità dello stesso personale per ciascun anno educativo (0/3anni). L'appaltatore sostituisce in ogni caso di assenza o di impedimento, tempestivamente e in tempo utile per l'espletamento del servizio, sia il proprio personale (educatori e/o ausiliari) sia il personale educativo comunale. Per le sostituzioni del personale educativo comunale, l'appaltatore non avrà diritto ad un compenso aggiuntivo al canone d'appalto stabilito in sede di gara per un numero massimo di 30 giorni complessivi per ciascun anno educativo, anche non continuativi.

Art.7 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1. Il personale utilizzato dall'appaltatore - soci o dipendenti - viene regolarmente iscritto al libro paga e viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato e ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Se l'appaltatore riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile del Servizio Sociale del Comune e a richiesta di quest'ultimo al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con il Comune.
5. L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti normativi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro e Titolare di Attività. In particolare e, a titolo meramente esemplificativo, dovrà:
 - elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi con indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del Medico Competente, degli addetti alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso;
 - formare ed informare il personale sui rischi specifici dell'attività;
 - dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e formarli sull'uso di tali dispositivi;

- elaborare il documento di valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; predisporre il piano di emergenza ed evacuazione (completo di planimetrie ed istruzioni) e formare il proprio personale in materia di gestione dell'emergenza; effettuare almeno due prove d'evacuazione all'anno, riportando sul registro di prevenzione incendi l'esito delle prove;
 - fornire la struttura delle dotazioni di pronto soccorso previste dal D.M. 388/2003;
 - farsi carico della manutenzione periodica di tutti i presidi e gli impianti antincendio e provvedere ai loro collaudi periodici;
 - provvedere al mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura e segnalare al Comune eventuali mancanze;
 - predisporre il registro di prevenzione incendi sul quale annotare le verifiche periodiche. L'appaltatore comunicherà al Comune gli esiti di tali verifiche periodiche per la programmazione dei soli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti e alle strutture di competenza dell'Amministrazione.
6. Nella struttura del nido d'infanzia opererà personale dipendente da due datori di lavoro; entrambi tenuti al rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ed a cooperare e coordinare gli interventi in materia di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze cui sono esposti i lavoratori.
 7. Il Comune, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra lo stesso e l'appaltatore in materia di prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro provocati dai rischi di interferenze, ha elaborato il documento di valutazione dei rischi (Allegato 3) che indica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, le misure adottate e da adottare per eliminare o, comunque, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento di valutazione del rischio da interferenze è un documento dinamico che potrà essere aggiornato, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative delle situazioni dallo stesso previste.
 8. L'appaltatore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.
 9. I costi relativi alla sicurezza del lavoro a carico dell'appaltatore sono quantificabili in circa € 70,00 a lavoratore, consistendo nell'obbligo di fornitura per ciascuno di un'uniforme da lavoro idonea (scarpe, camice, cuffietta, guanti e mascherine).
 10. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 8 - Condotta del personale adibito al servizio.

1. Tutto il personale dell'appaltatore deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età dei piccoli utenti.
2. L'appaltatore si impegna a sostituire il personale che non osservasse una condotta irreprensibile; le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.
3. L'appaltatore deve, inoltre, curare che il proprio personale:
 - sia dotato di un'adeguata uniforme da lavoro del tipo comunemente in uso nei servizi educativi;
 - sia munito di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - abbia a propria disposizione, nei locali comunali, un apposito armadietto nel quale riporre gli abiti civili e da lavoro;
 - partecipi costantemente a corsi di aggiornamento professionale, oltre a quelli promossi dal Comune e/o dalla Provincia ai sensi della normativa regionale;
 - mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Art. 9 – Coordinamento e sostituzione del personale comunale.

1. Considerate le esigenze di unitarietà dei servizi svolti all'interno della medesima struttura, l'appaltatore è tenuto, nella predisposizione degli atti organizzativi dello stesso, a tener conto del personale comunale, fermo restando l'esercizio da parte degli organi gestionali comunali dei poteri del privato datore di lavoro nei confronti del proprio personale.
2. Al fine di consentire il controllo da parte del Comune del rispetto dell'orario di lavoro del proprio personale e di evitare il sorgere di procedure discordanti e disagi organizzativi, si affida all'appaltatore il controllo dell'orario di lavoro anche del personale comunale da effettuarsi per tutti coloro che lavorano nella struttura mediante timbratura dell'apposito cartellino segnatempo.
3. L'appaltatore è altresì autorizzato a concedere permessi e a gestire direttamente recuperi per ritardi, nonché ad esprimere pareri in merito alle richieste di ferie e permessi brevi.
4. Qualora si dovessero accertare inadempimenti da parte dei lavoratori comunali, l'appaltatore è tenuto a relazionare prontamente al Servizio Sociale che adotterà le procedure contemplate dalle norme vigenti in materia.
5. L'appaltatore, nel caso di assenza dal servizio per qualsiasi causa del personale comunale e qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione dello stesso con unità già presenti nella struttura, è tenuto comunque alla sua sostituzione con personale di pari professionalità. In tal caso il Comune effettuerà il rimborso delle spese sostenute dall'appaltatore quando le sostituzioni superino i 30 giorni per anno educativo di cui al precedente art. 6, comma 9 e dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

Art.10 - Modalità di svolgimento del servizio.

1. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio socio-educativo del nido d'infanzia con la massima diligenza, seguendo gli indirizzi e le direttive dell'Amministrazione Comunale, con la quale opererà a stretto contatto. Fatto salvo quanto più dettagliatamente previsto nel progetto di cui al successivo art. 12, l'appaltatore dovrà assicurare con idonee figure professionali quanto segue:
 - a) attività di supporto alla segreteria: fermo restando che le attività di ricezione e di ammissione al servizio fanno capo al Comune ai sensi del precedente art. 3, l'appaltatore avrà i seguenti compiti: a) predisporre i bollettini di pagamento mensili e consegnarli ai genitori entro il 10 di ogni mese; b) trasmettere al Comune, entro il 5 di ogni mese, un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei minori e dei genitori, la presenza giornaliera nel mese di riferimento e le relative rette che l'Ente dovrà introitare; c) attuare idonee forme di controllo del pagamento della tariffa mensile e collaborare con il Comune nelle ipotesi di morosità nei pagamenti; d) collaborare con il Comune per l'efficiente funzionamento degli organi di partecipazione previsti dal regolamento comunale (Assemblea Generale e Consiglio); e) fissare un giorno alla settimana da dedicare ai genitori che richiedono un colloquio; f) pubblicizzare in maniera adeguata tutti gli avvisi che riguardano lo svolgimento del servizio (giorni di chiusura, riduzione dell'orario alla sola fascia antimeridiana, feste etc.);
 - b) attività pedagogica e formativa riguardante tra l'altro: la fase dell'inserimento iniziale dei bambini che, preceduta da un colloquio preliminare con i genitori, si svolge in maniera graduale con la presenza di un genitore o di una persona di sua fiducia secondo modi e tempi concordati tra la famiglia ed il personale educativo; *le attività di routine*, ossia quelle che si ripetono ogni giorno secondo modalità e tempi piuttosto uniformi (entrata e uscita, cambio, pranzo, sonno, merenda); *il gioco libero*, che avviene in un contesto ambientale

esteso, all'interno del quale il bambino può scegliere liberamente in quali spazi muoversi, quali materiali utilizzare, con cosa e con chi giocare; *il gioco strutturato*, che avviene in un contesto ambientale definito e circoscritto, all'interno del quale viene offerto al bambino del materiale preciso con cui giocare; la realizzazione del progetto educativo annuale;

- c) attività di rapporto con le famiglie: colloqui per l'inserimento iniziale; informazioni quotidiane dettagliate sull'andamento della giornata al nido; l'organizzazione dell'Assemblea Generale almeno due volte l'anno; le riunioni del Consiglio ogni volta si presenti la necessità; feste con proposte di attività per bambini e genitori; gite all'aperto con i genitori ecc;
 - d) attività di pulizia e di riordino vengono indicate a titolo meramente esemplificativo le seguenti attività: pulire almeno due volte l'anno (di cui una prima dell'inizio di ciascun anno educativo) tutta la struttura (locali, vetri ecc.); pulire i locali due volte al giorno dopo il pranzo e dopo la chiusura; pulire e disinfettare giornalmente tutto il materiale utilizzato per il cambio dei pannoloni nonché i seggioloni e i tavoli utilizzati per la refezione; lavare e disinfettare almeno settimanalmente i giochi e le attrezzature utilizzate per le attività ludiche; lavare e sterilizzare quotidianamente i succhiotti e i biberon; riordinare i lettini e cambiare le lenzuola periodicamente; assicurare il lavaggio della biancheria; stirare ed eventualmente rammendare la biancheria in dotazione al nido ivi compresa la biancheria personale che i minori indossano durante la loro permanenza al nido (grembiuli, bavette, mutandine, body ecc...);
 - e) attività di ausilio alla predisposizione dei pasti e sostituzione della cuoca comunale in ogni caso di assenza della stessa dal servizio. Per dette sostituzioni si rinvia all'art. 6, comma 4.
2. Resta inteso che le attività indicate al comma 1 dovranno essere svolte, per quanto di rispettiva competenza, anche dal personale comunale.

Art.11 - Carattere del servizio.

1. Il servizio del nido d'infanzia è un servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 12.06.1990 n. 146 e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con il tassativo impegno per l'appaltatore a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione, ai sensi e per gli effetti della legge citata L. n.146/90.
2. In caso di sospensione o di abbandono del servizio, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite all'appaltatore, il Comune potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultima.
3. Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento alle leggi e regolamenti regionali e comunali in materia di nidi d'infanzia. In particolare l'appaltatore dovrà garantire l'assoluto rispetto:
 - della L.R.76/2000;
 - delle relative disposizioni attuative emanate dalla Regione Abruzzo con deliberazione di G.R. n. 565 del 26.06.2001 e delle successive modificazioni intervenute;
 - del regolamento comunale e della carta dei servizi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/9/2004;
 - delle norme del presente capitolato;
 - di eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere.

Art.12 - Attività e progettualità.

1. L'appaltatore, nello svolgimento del servizio, dovrà uniformarsi oltre a quanto previsto dal precedente art.11, comma 3, al progetto educativo presentato in sede di gara e disciplinato dal punto 5 del disciplinare di gara.
2. L'appaltatore, annualmente entro il mese di ottobre provvederà ad aggiornare il progetto educativo ed a presentarlo all'Ente per la sua approvazione.

Art.13 - Qualità del servizio.

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti dei servizi pubblici locali, l'appaltatore, partendo dalla carta dei servizi educativi 0-3 anni approvata con deliberazione C.C. n. 51 del 30.09.2004 e dalle schede informative aggiornate con provvedimento dirigenziale n. 1308 del 04.10.2007, elabora proposte migliorative degli standard garantiti che il Comune approva. L'appaltatore dà adeguata pubblicità alla "Carta della qualità dei servizi" offerti approvata dal Comune.
2. La "Carta della qualità dei servizi" è redatta secondo le modalità e con i contenuti di cui all' art. 2, comma 461 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) tenendo conto degli standard minimi di qualità garantiti dai provvedimenti comunali prima citati.
3. L'appaltatore finanzia le attività di cui al precedente comma destinando ad esse la somma di € 50000 per ciascun anno educativo. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore una somma superiore dell'importo annuale, da detrarre poi dall'importo quinquennale di € 2.500,00, ai fini della pubblicazione di opuscoli o di altro materiale informativo sulla struttura e sui servizi in essa offerti.

Art.14 - Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative all'acquisto del materiale di consumo e delle attrezzature di gioco necessarie allo svolgimento del servizio. In particolare, e a titolo puramente esemplificativo, si indicano di seguito le tipologie delle spese più significative da sostenere:
 - fornitura del materiale sanitario e di pronto soccorso;
 - fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature utilizzate (comprensiva di carta igienica, salviette ed asciugamani di carta monouso);
 - fornitura del materiale per la disinfezione dei biberon, dei succhiotti e dei giocattoli primi mesi;
 - fornitura di tutto il materiale necessario per il cambio dei bambini (guanti, creme, sapone, tovagliette etc.);
 - fornitura del materiale didattico, compreso quello specifico per disabili, e di quant'altro occorra per l'ordinario svolgimento del servizio ivi incluso il rinnovo delle attrezzature di gioco che comunemente sono soggette ad usura;
 - fornitura di biancheria ad integrazione e/o sostituzione di quella in dotazione (federe, lenzuolini, asciugamani, bavaglini, grembiulini etc.);
 - l'ordinaria manutenzione dei beni mobili di arredo e degli elettrodomestici utilizzati (lavatrici, apparecchi radio TV, lettore CD etc..).
2. Sono esclusi gli acquisti relativi ai prodotti dietetici, al latte in polvere, ai prodotti per lo svezzamento e ai pannolini che sono a carico dei genitori.
3. L'appaltatore si impegna a mantenere nei locali del nido d'infanzia l'ordine e il decoro richiesti dalle caratteristiche dell'edificio e dalla natura delle attività cui esso è adibito e ad utilizzare le

attrezzature e gli arredi di proprietà comunale con la massima diligenza per restituirli al Comune, al termine dell'appalto, in buone condizioni, salva la normale usura.

Art.15 – Trattamento dei dati degli utenti del nido d'infanzia.

1. L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del nido d'infanzia. Il trattamento sarà effettuato presso i locali del nido di via Occidentale. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/193 e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme prima richiamate.
2. Il Responsabile esterno si impegna affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento siano restituite al Titolare.
3. Il Responsabile esterno si impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione del Titolare del Trattamento.
4. Il Responsabile esterno si impegna a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art.16 - Oneri a carico del comune.

1. Sono a carico del Comune:
 - gli oneri relativi al trattamento economico del personale dipendente inserito nella struttura;
 - le spese relative all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile e della cucina;
 - le spese inerenti il consumo di telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
 - le spese per il servizio di refezione scolastica.
2. All'appaltatore è fatto divieto di eseguire o comunque di procedere a modifiche degli immobili o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata, i beni risultanti dall'allegato 2 saranno riconsegnati al Comune senza corrispettivo alcuno, salvo quanto precisato al comma seguente.
3. Qualora siano apportate migliorie all'immobile, debitamente autorizzate dal Comune, all'atto di scadenza del contratto all'appaltatore sarà riconosciuta una somma pari al valore industriale, calcolato al momento della riconsegna stessa, dei lavori ed delle opere, comprensivi anche degli interventi di straordinaria manutenzione eseguiti che determinino un aumento di reddito della cosa e che consistano in miglioramenti, rinnovi dei beni descritti nell'inventario allegato 2. Le suddette opere di miglioramento o di rinnovo diverranno di proprietà del Comune previa corresponsione di una somma corrispondente al loro valore industriale, ossia al costo di ricostruzione a nuovo, al netto dei deperimenti (in relazione alla vita media economico - tecnica) fatti salvi gli eventuali ripristini.

Art.17 – Corrispettivo e revisione.

1. Il Comune corrisponde all'appaltatore un compenso annuo, determinato a seguito del ribasso praticato in sede di gara sull'importo presunto di cui all'art. 4, oltre l'I.V.A. di legge se dovuta, in 11 rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura. Il corrispettivo dovuto è liquidato dal Servizio Sociale entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture.
2. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.
3. Il compenso annuo di cui al comma 1 è comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato.

4. Qualora nel corso di ciascun anno educativo si verificasse una diminuzione del numero degli iscritti e/o dei frequentanti (sempre che il fatto non sia addebitabile a cattiva gestione da cui originerebbero le ipotesi di risoluzione contrattuale), si procederà a decurtare dal compenso mensile il parametro costo-bambino indicato all'art. 4, al netto del ribasso di gara, senza che l'appaltatore possa nulla opporre in merito. Qualora, invece, nel corso dell'appalto la struttura potesse essere in grado di ospitare un maggior numero di utenti, sempre nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa regionale di riferimento, il corrispettivo dell'appalto verrà aggiornato in relazione al costo-bambino indicato all'art. 4 al netto del ribasso presentato in sede di gara. A tal fine si considera frequentante il bambino iscritto, presente almeno sei giorni nel mese di riferimento.
5. Il prezzo dell'appalto è imm modificabile nei primi due anni di durata del contratto. A decorrere dalla terza annualità (settembre 2010) il contratto sarà soggetto a revisione annuale del prezzo, ai sensi di quanto disposto dall'art.115 del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito di istruttoria condotta dal Responsabile Settore I avendo a riferimento i dati di cui all'art.7, commi 4, lettera c) e 5 e 5 bis del citato D.Lgs. n. 163/2006. All'appaltatore sarà accordata la revisione del prezzo contrattualmente convenuto qualora vi sia un aumento percentuale tra il prezzo di contratto e quello rilevato dall'Osservatorio superiore al 10%. La misura della revisione verrà effettuata solo per quella differenza che eccede il decimo. In assenza della pubblicazione dei dati di cui all'art.7, commi 4, lettera c) e 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 163/2006, per la revisione dei prezzi verrà presa a riferimento la variazione percentuale rilevata dall'ISTAT nell'anno immediatamente precedente del costo del personale che incide sul 90% sul canone annuo.

Art.18 – Verifiche.

1. Il Comune ha il diritto di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto nel rispetto del presente capitolato e del progetto di gestione presentato.
2. L'appaltatore accetta di sottostare a tutti i controlli e di adottare le misure che venissero prescritte.

Art.19 - Subappalto e cessione del contratto.

1. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente capitolato.
2. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto.
3. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.
4. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

Art.20 – Cauzione definitiva.

1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, con le conseguenze di legge, e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

3. La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
5. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa verifica dello stato degli immobili e delle attrezzature e accertamento dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale, sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.

Art.21 - Penalità.

1. L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00 in relazione alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.
3. L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante comunicazione a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di legge. Qualora nel termine di sette giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, l'appaltatore non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso all'applicazione della o delle penalità, con facoltà di trattenere il relativo importo dal corrispettivo dovuto e non ancora liquidato per il mese successivo.
4. Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:
 - l'impiego di personale in numero inferiore a quello minimo indicato all'art. 6, comma 2;
 - l'impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4;
 - l'inosservanza dei parametri personale educativo-bambino stabiliti dalla normativa regionale;
 - la mancata trasmissione dell'elenco nominativo del personale impiegato all'inizio del servizio e, successivamente, di ogni sua variazione;
 - il rifiuto di sostituire il personale comunale;
 - l'inadeguata igiene dei locali e delle attrezzature;
 - il comportamento scorretto verso gli utenti e i genitori;
 - la mancata fornitura di tutto il materiale previsto a titolo esemplificativo dall'art. 14;
 - l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria manutenzione dei beni mobili di arredo e degli elettrodomestici utilizzati;
 - l'inosservanza degli obblighi di cui all'art.15 in materia di trattamento dei dati degli utenti.
5. Qualora l'appaltatore non attui nei modi e nei tempi stabiliti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara le proposte migliorative del servizio di cui al punto 5, B2 del disciplinare di gara, verrà applicata la penale, con le modalità di cui precedente comma 3, nella misura quantificata dal concorrente in sede di gara per l'attuazione della proposta migliorativa prescelta. Se dopo l'applicazione della prima penale perdura l'inadempimento, si darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del seguente art.22.

Art.22 - Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- mancato inizio del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- abbandono del servizio;
- perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
- sostituzione simultanea del 90% degli educatori;
- inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, il mancato pagamento degli oneri contributivi od assicurativi così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;
- accertamento del calo degli iscritti per fattori non legati al calo demografico;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
- subappalto o cessione del contratto;
- mancata attuazione delle proposte migliorative del servizio presentate in sede di gara ai sensi dell'art. 21, comma 5;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- quando, ripetutamente, durante il periodo contrattuale, l'Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali.

2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

3. Nel caso di risoluzione contrattuale l'appaltatore è tenuto al rilascio immediato dell'immobile senza che al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.

Art.23 – Recesso unilaterale.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitata all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art.24 – Esecuzione in danno.

1. L'Amministrazione, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art.25 - Responsabilita' e danni.

1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.

2. L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti.

3. Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà consegnare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti, di durata pari a quella dell'affidamento, con i seguenti limiti di massimali:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro/per persona/per danni a cose e-o animali;
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

L'appaltatore è tenuto inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per i seguenti tipi di danni:

- danni da somministrazione alimenti e bevande;
- danni alle cose altrui da incendio di cose dell'assicurato;
- danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza dall'appaltatore.

Art.26 – Adempimenti per la stipulazione del contratto.

1. Il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione, salvo il maggior termine occorrente per l'acquisizione della documentazione necessaria e per i prescritti controlli.

2. Il servizio socio-educativo del nido d'infanzia deve iniziare il 01 settembre 2008 e va assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante. L'appaltatore prende in consegna la struttura dal 18 agosto per porre in essere tutte le attività preparatorie all'inizio del servizio.

3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico dell'appaltatore.

Art.27 - Trattamento dei dati dell'appaltatore.

I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Annamaria De Lucia, incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Servizio Sociale, la dott.ssa Angela Palmerio e il sig. Bonanni Giovanni.

Art.28 - Definizione delle controversie.

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti..

Art.29 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.